

Maria Clara Rossi

***VOLENTE FALSITATIBUS OBVIARE AC LITES
REMOVERE OCCASIONE TESTAMENTORUM:
FORME DI TUTELA E PRATICHE DI
REGISTRAZIONE DEGLI ATTI DI ULTIME
VOLONTÀ. IL CASO VERONESE***

***VOLENTES FALSITATIBUS OBVIARE AC LITES
REMOVERE OCCASIONE TESTAMENTORUM: FORME
DI TUTELA E PRATICHE DI
REGISTRAZIONE DEGLI ATTI DI ULTIME VOLONTÀ.
IL CASO VERONESE****

Sommario: 1. Premessa - 2. Forme di tutela della pratica testamentaria - 3. Pratiche di registrazione bassomedievali - 4. Il caso veronese.

Appendice: il documento dell'11 gennaio 1351.

1. Premessa

Per oltre quarant'anni – da quando la scuola francese con la sua «nouvelle histoire de la mort» cominciò ad analizzare gli atti di ultime volontà – la fonte testamentaria ha mantenuto intatta la sua fortuna storiografica. Forse nessun'altra tipologia documentaria è stata in grado di aprire 'tali' e 'tante' piste di ricerca in settori disciplinari eterogenei, e la rilevanza interpretativa dei testamenti, accostati con progressiva finezza e acribia, è risultata evidente ad un numero sempre più ampio di studiosi, impegnati a indagare temi e problematiche differenti (¹).

In poche circostanze tuttavia si è prestata attenzione ad alcuni caratteri 'intrinseci' di tale documentazione e al fatto che, soprattutto nel tardo medioevo, l'indiscutibile allargamento della prassi testamentaria ad ampi strati della popolazione – urbana e non – possa aver influito, ovviamente in modo non esclusivo, sull'enorme rilevanza assunta dai contratti privati e, conseguentemente, dalla professione

* Un ringraziamento particolare a Gian Maria Varanini sempre generoso di consigli e indicazioni bibliografiche.

(¹) Non è questa la sede per approntare una bibliografia sull'utilizzo della fonte testamentaria nei diversi settori disciplinari della storia dell'età di mezzo, giacché l'apparato delle note si allargherebbe a dismisura; le ricerche che si sono infatti succedute in Italia e in Europa a partire dagli anni settanta hanno ampliato notevolmente il ventaglio delle potenzialità euristiche di tale fonte, a cui si sono interessate discipline come l'antropologia, l'economia, la storia della società, la storia della Chiesa e della vita religiosa, la storia dell'arte e, da ultimo, anche la storia delle donne. Ci si limiterà pertanto ai riferimenti bibliografici necessari ed utili al tema ristretto del contributo.

notarile ⁽²⁾. Non è un caso infatti che tra la grande quantità di forme contrattuali per cui si ricorreva alla stipula notarile nel pieno e nel tardo medioevo, a primeggiare fossero proprio i testamenti, che costituivano «l'oggetto di una particolare tutela pubblica e di una particolare cura documentaria, molto spesso anche (...) di una registrazione a sé stante in appositi protocolli notarili» ⁽³⁾.

L'esigenza di tutelare coloro che decidevano di redigere le ultime volontà apparve subito chiara e cogente sia agli operatori documentari sia alle autorità pubbliche, non soltanto perché esisteva la possibilità di non rispettare le disposizioni dei testatori perpetrando abusi e sotterfugi, elaborando dei falsi o alterando il documento originale, ma anche perché – lo ha ben chiarito Paolo Cammarosano – alle successioni testamentarie si collegavano altri atti di decisiva importanza per le vicende complessive di un assetto patrimoniale familiare, come le designazioni dei tutori, l'istituzione degli esecutori testamentari, le divisioni dei beni fra gli eredi ⁽⁴⁾.

Anche nella complessa dialettica che in molte città della penisola italiana si determinò a partire dal XIII secolo fra le istituzioni notarili e la loro tradizione documentaria da un lato, e le pubbliche autorità con le rispettive organizzazioni documentarie dall'altro, i testamenti giocarono un ruolo di primo piano, evidenziandosi in modo peculiare tanto nelle 'solemnità' richieste per la loro stesura quanto nelle modalità di registrazione e conservazione degli atti.

La crescente familiarità degli uomini e delle donne del tardo medioevo con la pratica testamentaria – il dato è inconfutabile, benché sia importante sottolineare la persistenza anche in epoca altomedievale di atti correlati con l'istituto testamentario classico ⁽⁵⁾ – rese dunque

⁽²⁾ Il richiamo a valutare il dato archivistico delle fonti testamentarie è venuto da A. Bartoli Langeli nella sua *Nota introduttiva* al volume *Nolens intestatus decedere. Il testamento come fonte della storia religiosa e sociale*. Atti dell'incontro di studio (Perugia, 3 maggio 1983), Perugia, 1985, pp. XI-XII.

⁽³⁾ P. Cammarosano, *Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte*, Roma, 1991, p. 274 (ma si veda tutto il primo paragrafo del capitolo 4, pp. 267-276 e le note bibliografiche a pp. 314-315).

⁽⁴⁾ *Ibidem*, p. 274.

⁽⁵⁾ Richiama l'attenzione su questi atti C. La Rocca, *Segni di distinzione. Dai corredi funebri alle donazioni «post obitum» nel regno longobardo*, in *L'Italia centro-settentrionale in età longobarda*. Atti del convegno (Ascoli Piceno, 6-7 ottobre 1995), a cura di L. Paroli, Firenze, 1997, pp. 31-54; della medesima studiosa si consideri anche il recente contributo intitolato *I testamenti del gruppo familiare di Totone di*

necessario istituire alcuni ‘meccanismi di controllo’ sulla materia in questione, tesi ad evitare i numerosi problemi di falsificazione o sotterfugi, che abbiamo poco fa elencato. Tali meccanismi di controllo erano ampiamente attestati e diffusi, ma non è ancora possibile offrire una sintesi generale a causa dell’insufficienza e della disomogeneità degli studi come pure della grande varietà di situazioni esistenti fra regione e regione o addirittura fra città e città.

Vale però la pena di partire da un ambito e da un caso territorialmente limitato – quello veronese – per allargare lo sguardo ad altri luoghi, suggerendo qualche confronto con situazioni già indagate.

Il controllo sulla materia testamentaria, solitamente promosso dalle autorità pubbliche e regolamentato negli statuti cittadini, si realizzò sia attraverso una cospicua presenza di testimoni, sia mediante la sottoscrizione di più notai – uno o anche due, in aggiunta alla *completio* notarile del rogatario. A queste pratiche si affiancarono progressivamente anche forme diverse di registrazione dell’atto da parte delle pubbliche autorità: forme di registrazione che sono state interpretate, oltre che in funzione di un’ulteriore tutela delle disposizioni di ultime volontà, anche come una «sottrazione del potere certificante che i notai ormai esercitavano come prerogativa della loro professione» ⁽⁶⁾. Ma su questo torneremo anche in seguito.

Campione, in *Carte di famiglia. Strategia, rappresentazione e memoria del gruppo familiare di Totone di Campione (721-877)*, a cura di S. Gasparri, C. La Rocca, Roma, 2005, pp. 209-221. Per un approfondimento si vedano anche i numerosi saggi raccolti nel volume *Sauver son âme et se perpétuer. Transmission du patrimoine et mémoire au haut Moyen Âge*, sous la direction de F. Bougard, C. La Rocca, R. Le Jan, Rome, 2005 (il volume raccoglie gli atti della tavola rotonda svoltasi a Padova dal 3 al 5 ottobre 2002 sul tema *Salvarsi l’anima perpetuare la famiglia*). In particolare discute le diverse tipologie degli atti di ultime volontà S. Holger Brunsch, *Genesi, diffusione ed evoluzione dei documenti di ultima volontà nell’alto medioevo italiano*, *ibidem*, pp. 81-96.

⁽⁶⁾ A.F. Antoni, *Note sui vicedomini di Trieste (1322-1732)*, «Clio», 25 (1989), pp. 319-335, in particolare p. 323.

2. Forme di tutela della pratica testamentaria

Accostiamoci finalmente ai testamenti veronesi, oggetto in tempi recenti di indagini numerose, condotte con obiettivi euristici assai diversificati.

Nella città dell'Adige a partire dalla fine del secolo XII la presenza e l'apporto di due notai agli atti di ultime volontà divenne gradualmente più frequente, fino a rappresentare nel corso del Duecento una regola costantemente osservata (7). Il primo notaio era incaricato di rogare e stendere materialmente l'atto, al secondo spettava invece il compito di sottoscriverlo con l'apposizione del proprio *signum*.

Per la verità la sottoscrizione di più notai è riscontrabile sullo scorcio del XII secolo anche in altre tipologie documentarie, ma è soprattutto nella fonte testamentaria che tale procedura prese piede. Una prima regolamentazione della prassi descritta avvenne nel 1285, quando fu disposto in una 'aggiunta' del *corpus* statutario redatto nel 1276 che «in confectione cuiuslibet testamenti et cuiuslibet alterius ultime voluntatis interesse debeant duo notarii, quorum unus scribat et alter se subscribat» (8).

Benché la posta statutaria risalisse al 1285, la presenza dei due notai costituiva la 'norma' – come si è detto – fin dall'inizio del Duecento. Lo attestano in modo inequivocabile le accurate indagini condotte negli archivi degli enti ecclesiastici, i quali, in misura pro-

(7) È bene ricordare che la documentazione veronese relativa ai secoli XII e XIII non è stata oggetto di una sistematica edizione, come invece è accaduto in altre realtà, e che le osservazioni qui svolte si basano sull'analisi di alcune recenti edizioni di fonti e su alcune tesi di laurea corredate di appendici documentarie e condotte presso l'Università di Verona sotto la guida di Giuseppina De Sandre Gasparini, di Ezio Barbieri e di Andrea Castagnetti. Si vedano *Le carte dei lebbrosi di Verona tra XII e XIII secolo*, a cura di A. Rossi Saccomani, Introduzione di G. De Sandre Gasparini, Padova, 1989; *Le carte del capitolo della cattedrale di Verona, I (1101-1151)*, a cura di E. Lanza, saggi introduttivi di A. Castagnetti e E. Barbieri, Roma, 1998; *Le carte della chiesa di Santo Stefano di Verona (dal sec. X al 1203)*, a cura di G.B. Bonetto, Arbibzano (Verona), 2000; *Le carte del capitolo della cattedrale di Verona, II (1152-1183)*, a cura di E. Lanza, Saggio introduttivo di G.M. Varanini, Roma, 2006.

(8) Si tratta di una aggiunta allo statuto emanato nel 1276: cfr. *Gli statuti veronesi del 1276 colle correzioni e aggiunte fino al 1323 (Cod. Campostrini, Bibl. Civica di Verona)*, a cura di G. Sandri, Venezia, 1940, p. 372 (st. CXLII del libro II: «Additum est in MCCLXXXV°, XIII^a ind.»).

gressivamente crescente, a partire dal XIII secolo ci restituiscono gli atti di ultime volontà che li resero destinatari di lasciti generosi effettuati dai fedeli ⁽⁹⁾.

La disposizione del 1285 venne ripresa pressoché letteralmente nello statuto del 1327 ⁽¹⁰⁾, che, in aggiunta al testo sopra riportato, definì il concorso dei due professionisti dell'*ars notarie* condizione necessaria per la validità dell'atto («aliter autem non valeat tale testamentum nec quelibet ultima voluntas»).

Negli statuti successivi, emanati durante la breve dominazione viscontea sulla città atesina (1393), la disposizione relativa alla presenza obbligatoria di due notai a tutti gli atti di ultime volontà non fu riproposta come norma a se stante, in linea con la precedente legislazione scalligera, ma venne inglobata nella posta statutaria dedicata alle modalità con cui redigere «publica instrumenta» dalle imbreviature notarili in caso di morte dei notai. Vi si appose anche un'ulteriore prescrizione riguardante coloro che decidessero di redigere un testamento *in scriptis*, da farsi – secondo lo statuto – «secundum iura comunia» ⁽¹¹⁾.

Diversi decenni dopo, gli statuti cittadini emanati nel 1450 tornarono a riproporre l'obbligo dei due notai come posta statutaria 'autonoma', intitolata *Quod duo notarii in testamentis et aliis ultimis voluntatibus interveniant* (cap. XX) e comprensiva della disposizione indirizzata anche a coloro che avessero deciso di cimentarsi con il testamento olografo ⁽¹²⁾. Benché il numero di testamenti *in scriptis* finora

⁽⁹⁾ S. Giulietti, *Testamenti veronesi del Duecento con l'edizione di 100 documenti (1200-1259)*, Università degli studi di Verona, Facoltà di magistero, a.a. 1987-1988, rel. G. De Sandre Gasparini; G. Castagna, *Testamenti veronesi del Duecento. Con un'appendice di 130 documenti inediti (1260-1300)*, Università degli studi di Verona, Facoltà di magistero, a.a. 1987-1988, rel. G. De Sandre Gasparini.

⁽¹⁰⁾ *Statuti di Verona del 1327*, a cura di S.A. Bianchi e R. Granuzzo, con la collaborazione di G.M. Varanini e G. Mariani Canova, *Presentazione* di G. De Sandre Gasparini, Roma, 1992, p. 371.

⁽¹¹⁾ Biblioteca Civica di Verona, ms. 2008, libro II, capitolo CXXIII. Sullo statuto visconteo, ancora inedito, si vedano G. Soldi Rondinini, *La dominazione viscontea a Verona (1387-1404)*, in *Verona e il suo territorio*, IV/1 (*Il Quattrocento*), Verona, 1984 (ma 1978), pp. 156-175 e G.M. Varanini, *Gli statuti delle città della Terraferma veneta*, in *Statuti, città, territori in Italia e in Germania tra medioevo ed età moderna*, a cura di G. Chittolini - D. Willoewit, Bologna, 1991, pp. 247-317 (ora anche in *Idem, Comuni cittadini e stato regionale. Ricerche sulla Terraferma veneta nel Quattrocento*, Verona, 1992, pp. 3-56).

⁽¹²⁾ *Statutorum magnificae civitatis Veronae libri quinque*, Venetiis 1747, libro II, cap. XX.

venuti alla luce sia davvero esiguo, l'accento a tale pratica nel contesto degli statuti del 1393 e del 1450 induce comunque ad ipotizzarne l'aumento nei secoli del tardo medioevo.

Dunque, riepilogando quanto detto finora, se in una fase iniziale la sottoscrizione di più notai fu applicata ad una pluralità di tipologie documentarie, ben presto essa divenne una prerogativa dei soli atti testamentari, ribadita in modo continuativo nelle diverse redazioni degli statuti cittadini. Una simile 'consuetudine', che assolve evidentemente al compito di salvaguardare le disposizioni dei testatori, non si rileva in ambiti territoriali vicini alla città atesina (Vicenza, Padova, Mantova o Treviso) ma è riscontrabile – per allargare, seppur di poco, la rete dei confronti – nella città di Milano, ove gli statuti cittadini, viscontei e sforzeschi, stabilirono con dovizia di particolari tutte le formalità necessarie al testamento ⁽¹³⁾: la presenza di almeno cinque testimoni e quella di tre notai o *pronotarii* ⁽¹⁴⁾ in grado di attestare una conoscenza diretta del testatore o della testatrice («omnes vel pro maiori parte»). Nel caso in cui l'atto dovesse essere redatto *in mundum* due dei tre notai dovevano intervenire in qualità di sottoscrittori. La legislazione milanese, a differenza di quella veronese, si preoccupò altresì di ridurre le formalità richieste in ambito rurale, dove la naturale difficoltà nel reperire un maggior numero di notai rese sufficiente la presenza dei testimoni ed eventualmente quella di un prete. La normativa statutaria di Verona non indugia sul contesto extraurbano, tuttavia non è raro individuare nella documentazione testamentaria quattrocentesca redatta nel contado l'intervento di preti in qualità di notai e sottoscrittori ⁽¹⁵⁾.

Queste dunque le analogie con la città ambrosiana. Eppure dietro un'apparente uniformità di norme occorre segnalare che mentre a Milano le disposizioni viscontee e sforzesche relative alle sottoscrizioni notarili dei testamenti rimasero per lungo tempo inattuato o incon-

⁽¹³⁾ A. Liva, *Notariato e documento notarile a Milano. Dall'alto medioevo alla fine del Settecento*, Roma, 1979, pp. 95 sgg.

⁽¹⁴⁾ Sulle figure e sul ruolo dei *pronotarii* si è soffermato, oltre ad Alberto Liva, anche R. Perelli Cippo, «*Notarii* o «*secundi notarii*» a Milano nel Duecento», «Nuova rivista storica», 66 (1982), pp. 594-598.

⁽¹⁵⁾ È necessario aggiungere a proposito del contado veronese che i preti notai non costituivano certamente una presenza significativa; semmai si può parlare, stando ai casi rilevati, di un ruolo di 'supplenza' del prete nel caso in cui – come negli anni di peste – l'attività dei notai non potesse essere esplicata con la consueta efficienza.

trarono non poche resistenze ⁽¹⁶⁾, quelle veronesi furono sempre e costantemente rispettate, sia nelle imbreviature sia nelle redazioni *in mundum* degli atti.

L'attenzione che abbiamo finora dedicato alla 'ridondanza' delle sottoscrizioni notarili quale forma di protezione e di vigilanza sugli atti di ultime volontà innesca la curiosità di sapere quali modalità di tutela siano state messe in atto nei contesti in cui non vigeva la pratica delle sottoscrizioni. Sembra infatti rispondere ad un'esigenza cautelativa l'abitudine dei testatori di far redigere il proprio testamento in più copie e di depositarle presso differenti conventi della città, per timore che gli eredi, eliminando l'atto, non portassero a compimento tutti i legati disposti per via testamentaria ⁽¹⁷⁾.

Il tema comunque è ancora lontano dal risultare 'esaurito' e l'esigua selezione di esempi messi in luce certamente non rende giustizia dell'ampia varietà di situazioni locali – che meriterebbero una trattazione più completa –, e soprattutto del modo in cui tali scelte locali nacquerò, maturarono e si diffusero.

3. Pratiche di registrazione bassomedievali

Si viene qui ad innestare il discorso di quelle che furono le pratiche di registrazione dei testamenti da parte delle autorità pubbliche: un tema solo parzialmente esplorato che richiede ulteriori riflessioni, ma soprattutto che necessita dell'allargamento delle indagini verso un orizzonte di più ampio respiro. Entrano in gioco in queste tematiche, lo si è accennato poco sopra, le relazioni multiformi fra la tradizione documentaria notarile e quella delle pubbliche autorità. Se infatti per gran parte dei secoli del basso medioevo il potere certificante del notaio si presentò come il solo in grado di conferire la *fides publica* ai documenti e i collegi notarili si mantennero i custodi privilegiati degli

⁽¹⁶⁾ Si vedano oltre alle riflessioni di Liva (cfr. sopra, nota 13) quelle di L. Zagni, *Osservazioni sulle subscriptiones nei testamenti nuncupativi a Milano dagli statuti cittadini del 1396 sin dopo le Constitutiones domini Mediolanensis (1541)*, «Studi di storia medioevale e di diplomatica», 1 (1976), pp. 263-274.

⁽¹⁷⁾ Tale consuetudine, narrata da Odofredo, è descritta anche in G. Tamba, *I memoriali del Comune di Bologna nel XIII secolo. Note di diplomatica*, «Rassegna degli archivi di Stato», 47 (1987), pp. 235-280 (in particolare p. 267).

atti stipulati, a partire dall'avanzato XIII secolo in molte aree della penisola – Lombardia, Veneto, Emilia e regno di Sicilia, ma probabilmente anche in altri contesti territoriali sui quali ancora si attendono studi approfonditi – si fece strada la necessità di offrire una tutela ancora maggiore ai contraenti, che andasse oltre il potere certificante del notaio.

Fu imposto pertanto l'obbligo di provvedere ad una registrazione, parziale o integrale, dei negozi privati presso un ufficio pubblico, affidato di solito ad un numero variabile di notai, ovviamente di nomina pubblica.

Si è detto in più di un'occasione che non si è ancor giunti ad uno studio d'insieme su tali istituti, che hanno prodotto 'serie' di atti notarili spesso imponenti e talvolta anche maggiori, quanto a mole documentaria, delle 'serie' parallele dei protocolli e delle imbreviature notarili ⁽¹⁸⁾. Uno dei casi più studiati è sicuramente quello bolognese, ove a partire dal 1265 l'ufficio dei Memoriali, cui furono preposti quattro professionisti dell'*ars notarie* nominati dalle autorità pubbliche, incominciarono a scrivere, sotto forma di estratto, su appositi registri – detti appunto *Memoriali* – i contratti e gli atti di ultime volontà rogati nella città e nei borghi circostanti. Come è noto, non esiste studioso di 'cose bolognesi' o cultore di storia cittadina che non abbia attinto a piene mani da questa fonte straordinaria, che annovera al suo interno, oltre a contratti di vendita, permuta, mutui o testamenti, anche preziose testimonianze di poesia italiana ⁽¹⁹⁾.

Al caso dei *Memoriali* bolognesi studiato da Giorgio Tamba si deve aggiungere quello dei vicedomini di Trieste, istituiti nel 1322 e finemente indagati da Francesco Antoni. Le modalità di registrazione dei pubblici ufficiali triestini seguivano percorsi diversi, a seconda che si trattasse di atti 'tra i vivi' oppure di documenti redatti *mortis causa*. Nel caso del testamento, la tipologia documentaria che a noi interessa, uno dei due vicedomini era obbligato a presenziare alla dettatura delle ultime volontà, le quali, redatte dal notaio in forma di *nota testamenti*, venivano prese in consegna dal vicedomino e conservate sino alla morte del testatore. Solo in tale circostanza l'autore della *nota testamenti* si recava presso l'ufficio della vicedomineria per ricavarne un *publicum instrumentum*, a sua volta sottoposto – come tutti gli altri atti

⁽¹⁸⁾ Cammarosano, *Italia medievale* cit., p. 276.

⁽¹⁹⁾ Tamba, *I memoriali del Comune di Bologna* cit., pp. 237-238, note 8-14.

notarili – alle pratiche di registrazione e sottoscrizione. È lo stesso Antoni ad ammettere che si trattava di una prassi complicata, che si consolidò gradualmente nella prima metà del secolo XIV e rimase poi in vigore fino a tutto il secolo XVI ⁽²⁰⁾.

Seppur con procedure più semplificate rispetto a quella triestina molte città italiane diedero origine nel basso medioevo ad una variegata rassegna di uffici di registrazione. A Venezia, che, secondo alcuni studiosi, rappresentò il modello per i vicedomini di Trieste, la legislazione del Maggior Consiglio decretò nel 1288 «che i documenti redatti dai notai veneziani che comportassero la costituzione o il trasferimento di diritti reali su beni immobili dovessero venir sottoscritti, a pena di nullità, da due giudici della Curia dell'Esaminador» ⁽²¹⁾. A Milano possiamo invece incontrare nel Quattrocento l'ufficio detto Panigarola, replicato probabilmente in forme simili in altre città del ducato ⁽²²⁾; infine anche a Treviso una norma emanata nel 1375 impose a tutti i notai della città di depositare per la conseguente registrazione un documento redatto *in publicam formam* dei contratti di vendita, delle doti e di tutti i testamenti precedentemente rogati ⁽²³⁾. Proseguendo ancora lungo la penisola italiana, senza tuttavia avere presunzioni di completezza, vediamo delinearci uffici addetti alla registrazione anche a Parma, a Ferrara, a Modena (oltre alla già citata Bologna), cui si possono aggiungere scendendo ancora Perugia e Orvieto. In quest'ultima città sin dal 1260 – dunque ancor prima dell'istituzione dei memoriali bolognesi – si stabilì che tutte le donazioni e i testamenti, in cui il valore dei beni donati o trasmessi in eredità superasse le 25 libbre, dovessero essere registrati, pena l'invalidità del contratto, presso un notaio eletto dal Consiglio generale della città ⁽²⁴⁾. Analoghe procedure di 'insinuazione' – ovvero di registrazione dei testamenti e delle donazioni nei libri del Comune – si svilupparono a partire dalla seconda metà del Duecento nella vicina Perugia, i cui statuti facevano peraltro coincidere l'insinuazione con l'efficacia giuridi-

⁽²⁰⁾ Antoni, *Note sui vicedomini di Trieste* cit., pp. 323-324.

⁽²¹⁾ *Ibidem*, p. 325.

⁽²²⁾ Liva, *Notariato e documento notarile a Milano* cit., p. 98.

⁽²³⁾ G. Cagnin, *Le carte dei notai medievali*, in *Itinerari tra le fonti*, Treviso, 1993, ripreso anche in Cagnin, *Pellegrini e vie del pellegrinaggio a Treviso nel medioevo (secoli XII-XIV)*, Verona, 2000, p. 11.

⁽²⁴⁾ Ne parla brevemente L. Riccetti, *Orvieto: i testamenti del "Liber donationum" (1221-1281)*, in *Nolens intestatus decedere*, pp. 85-97.

ca e con l'esecutività dell'atto ⁽²⁵⁾. Si procedeva però alla registrazione sui libri comunali soltanto dopo che il documento era stato 'bandito' ripetutamente nei luoghi consueti della città, al fine di permettere a tutte le persone direttamente interessate a contestare il contenuto dell'atto di comparire dinanzi al giudice e produrre così la propria opposizione ⁽²⁶⁾.

Il breve censimento che abbiamo sin qui condotto con un'ottica comparativa e che possiamo concludere ricordando l'attività dei 'giudici a contratti' attestati nel regno di Sicilia ⁽²⁷⁾, evidenzia, come si può notare, una grande varietà di situazioni, la cui visione d'insieme non è, al momento, praticabile. Quello che è certo che tali istituzioni devono essere indagate in primo luogo nel loro contesto specifico e peculiare, al fine di appurarne oltre al momento genetico anche i fattori che resero necessaria l'istituzione di un 'controllo pubblico' sulla documentazione dei negozi privati ma in special modo sugli atti di ultime volontà.

4. Il caso veronese

È nota da tempo l'esistenza nella città atesina dell'Ufficio del Registro, al cui funzionamento vennero preposti, a partire dal 1407, quattro notai guidati da un funzionario responsabile (*superstes*). La loro attività è documentata però dall'anno successivo (1408) quando cominciò ad essere registrata una fitta documentazione notarile suddivisa in due serie, quella degli 'istrumenti' e quella dei testamenti ⁽²⁸⁾. Benché non sia possibile disgiungere la nascita di tale istituzione 'cer-

⁽²⁵⁾ Descrive la complessa pratica dell'insinuazione C.M. Del Giudice, *L'istituto dell'insinuazione a Perugia nel Due e Trecento*, in *Nolens intestatus decedere*, pp. 71-75. La studiosa riporta per intero lo statuto perugino del 1279, secondo il quale «ille qui habet vel habuit talem donationem vel testamentum, non valeat nec teneat et si ipsam vel ipsum non assignaverit ut dictum est» (p. 71).

⁽²⁶⁾ Del Giudice, *L'istituto dell'insinuazione a Perugia* cit., p. 72.

⁽²⁷⁾ Antoni, *Note sui vicedomini di Trieste* cit., p. 324.

⁽²⁸⁾ Notizie sull'origine e sul funzionamento dell'Ufficio del Registro in A. Vitaliani, *L'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio del Registro in Verona nei primi decenni del secolo XV*, «Atti dell'Accademia di agricoltura, scienze e lettere di Verona», s. V, 16 (1938), pp. 198-218; G. Sancassani, *L'Archivio dell'Antico Ufficio del Registro di Verona*, «Vita veronese», 10 (1957), pp. 481-490.

tificatoria' (che tuttavia conosciamo nel dettaglio soltanto grazie alle modifiche legislative apportate nel 1441) dall'assoggettamento della città veronese al dominio di Venezia, è apparso giustamente improbabile che l'esigenza di un ufficio del Registro sia sorta spontaneamente a Verona soltanto in seguito alla dedizione del 1405, con un ritardo di oltre un secolo rispetto alle altre città che abbiamo sopra citato ⁽²⁹⁾.

La prova tangibile di questo ragionevole scetticismo risiede in un documento del 1351, recentemente reperito nell'archivio del lebbrosario cittadino di San Giacomo alla Tomba, che fu oggetto nel tardo medioevo della generosa beneficenza dei fedeli veronesi.

Osserviamo l'atto in modo più analitico. L'11 gennaio del 1351, alla presenza di alcuni notai dell'ufficio podestarile e del vicario del podestà Guardonino dei Guastoni di Pavia, una commissione di *sapientes* del Comune di Verona, che agivano «de voluntate et beneplacito magnifici domini Mastini de la Scala», ordinò a tutti i notai della città e del distretto di consegnare al podestà o al suo vicario i testamenti, i codicilli o gli atti di ultime volontà redatti fino a quel momento. Nel caso in cui i notai non avessero depositato i documenti, i testatori stessi potevano effettuare la consegna. Il podestà era quindi tenuto, per mezzo di un notaio «ad hec specialiter deputatus», a far registrare integralmente gli atti di ultime volontà. Il risultato dell'inadempienza era ovviamente l'annullamento delle disposizioni testamentarie ⁽³⁰⁾.

Questa – sommariamente ripercorsa – la parte dispositiva del documento, che comprova indiscutibilmente l'istituzione di un ufficio del Comune addetto alla registrazione dei testamenti. L'iniziativa si inquadra dunque nella più generale tendenza – già messa in adeguato risalto – da parte delle autorità pubbliche a tutelare tali atti («volentes falsitatibus obviare»), ma, stando al contenuto del documento, trae origine soprattutto dalla ferma volontà di impedire

lites, questiones et scandala (...) que consueverunt oriri specialiter inter propinquos et sanguine coniunctos occasione testamentorum, codicillorum et

⁽²⁹⁾ Così V. Rovigo, *Le paci private: motivazioni religiose nelle fonti veronesi del Quattrocento*, in *La pace fra realtà e utopia*, Verona, 2005 (= «Quaderni di storia religiosa», 10), p. 223, nota 8. Analogo discorso andrebbe fatto per le città di Vicenza e Padova ove sorsero uffici di registrazione della documentazione rispettivamente nel 1416 e nel 1422.

⁽³⁰⁾ Si veda l'atto qui pubblicato in appendice.

aliarum ultimatum voluntatum ac eciam donacionum inter vivos ⁽³¹⁾.

I lunghi contenziosi riguardanti i legati testamentari rappresentavano verosimilmente una naturale e ovvia conseguenza degli atti di ultime volontà; inoltre si può facilmente ipotizzare che la recente peste, abbattutasi con virulenza a Verona come altrove, avesse ulteriormente complicato la delicata materia delle successioni e dei rapporti patrimoniali all'interno delle famiglie, rendendo così necessarie nuove misure di salvaguardia e di controllo soprattutto sull'autenticità della documentazione.

Se vi siano state altre motivazioni alla base di questa deliberazione, la concisione del testo non provvede a chiarirlo; tuttavia risulta piuttosto chiara da parte del legislatore la consapevolezza di andare ad 'erodere' una competenza peculiare della corporazione notarile. Lo dimostra il fatto che oltre a prevedere un'ammenda piuttosto salata per i notai renitenti, la commissione di *sapientes* si preoccupasse di salvaguardare ulteriormente la validità dei testamenti dall'indempienza dei notai offrendo agli stessi testatori la possibilità di consegnare di persona gli atti di ultime volontà al nuovo ufficio di registrazione, prefigurando in sostanza un atteggiamento di rifiuto da parte dei notai. È abbastanza evidente infatti – come è stato scritto a proposito dell'analoga magistratura triestina – che «caratteristica comune a questi istituti era l'espropriazione dell'autorità certificante dei notai, a vantaggio di un'organizzazione burocratica facente capo al Comune, dalla quale veniva così a dipendere la piena legalità della documentazione nei negozi privati» ⁽³²⁾.

Quali gli esiti reali del provvedimento? Benché non lo si possa affermare con sicurezza, data la difficile situazione documentaria della città scaligera ⁽³³⁾, è assai probabile che le disposizioni del 1351 siano

⁽³¹⁾ Tali motivazioni richiamano assai da vicino quella che fu alla base della creazione dei vicedomini di Trieste, istituiti «quia maliciis hominum obvianandum est et ne de cetero inter contrahentes questio aliqua vel dubium or<i>atur»: Antoni, *Note sui vicedomini di Trieste* cit., p. 326.

⁽³²⁾ *Ibidem*, p. 325.

⁽³³⁾ Oltre infatti alla gravissima perdita dell'archivio signorile scaligero, si deve altresì segnalare la distruzione del «Pubblico archivio dei notai defunti», istituito nel 1500 per conservare il materiale documentario e continuare l'attività certificatrice dei notai defunti e incendiato nel 1723 in seguito ad un rogo sviluppatosi in un'ala del palazzo comunale. Si veda G. Sancassani, *Il Collegio dei notai di Verona*, in *Il nota-*

rimaste 'lettera morta'; non sono infatti ancora venute alla luce testimonianze che documentino l'avvenuta registrazione dei testamenti presso la nuova magistratura.

Ciò dimostrerebbe che pur in un contesto di ampia interferenza tra la politica del governo signorile e il notariato veronese ⁽³⁴⁾, che fu progressivamente limitato nella sua autonomia decisionale da parte della famiglia scaligera, i professionisti della documentazione mantennero – almeno in questa circostanza – la possibilità di contrastare un provvedimento lesivo ed erosivo delle loro competenze certificatorie; provvedimento a cui non poterono più opporsi dopo l'istituzione dell'ufficio del registro da parte del governo veneziano, esteso peraltro non solo agli atti di ultime volontà ma anche ad altre tipologie di contratti.

Per dare più completezza al quadro fin qui descritto può essere interessante indugiare ancora un poco sul documento del 1351, per aggiungere qualche notizia di maggior spessore sui protagonisti e sul contesto di questa disposizione.

Se si rilegge il provvedimento in questione in un contesto di politica cittadina vanno considerati in via preliminare il ruolo e la 'composizione umana' dell'organismo legiferante, ovvero del Consiglio dei Dodici deputati *ad utilia*. Comparso sulla scena politica della città scaligera all'inizio degli anni quaranta del Trecento, esso rimase per lungo tempo il «perno dell'organizzazione amministrativa del comune veronese» ⁽³⁵⁾, mantenendo sia durante il governo signorile scaligero sia nel corso della dominazione viscontea una sostanziale rappresentatività degli interessi cittadini.

riato veronese attraverso i secoli, Catalogo della mostra in Castelvecchio, Verona, 1966, pp. 18-19.

⁽³⁴⁾ In questa direzione vanno gli studi sul notariato veronese condotti da E. Rossini, *Il notariato veronese dalle origini alla fine del secolo XIV*, Verona, 1983, in part. pp. 87-95.

⁽³⁵⁾ La citazione è di G.M. Varanini, *Note sui consigli civici veronesi (secoli XIV-XV)*. In margine ad uno studio di J. E. Law, «Archivio veneto», s. V, 112 (1979), pp. 5-32, in particolare p. 9. In questo e in altri contributi incentrati sul tema dei consigli civici lo studioso elenca tutte le testimonianze finora reperite dell'attività dei Dodici deputati *ad utilia*, magistratura che si mantenne incisiva ed autonoma anche in età viscontea. Si veda anche di G.M. Varanini, *I consigli civici veronesi fra la dominazione viscontea e quella veneziana*, in Varanini, *Comuni cittadini e stato regionale* cit., pp. 185-196.

Che il provvedimento relativo alla registrazione dei testamenti fosse piuttosto rilevante lo dimostra il fatto che nella seduta del 1351 il consiglio dei *sapientes*, seppur non esplicitamente menzionato con l'appellativo di 'Consiglio dei Dodici', fosse presente pressoché al completo «super sala domus nove Communis Verone» (undici componenti su dodici!) ed espletasse la sua funzione legiferante al cospetto del vicario generale del podestà⁽³⁶⁾ e di altri notai dell'*entourage* podestarile⁽³⁷⁾.

Non sorprende incontrare all'interno di tale gruppo alcuni giudici piuttosto noti che furono protagonisti di carriere esemplari nella burocrazia scaligera, quali Giovanni Sommariva⁽³⁸⁾ e Giovanni «de Merzariis»⁽³⁹⁾. Tuttavia per la maggior parte dei *sapientes* è difficile persino tracciare un breve profilo biografico e ci si deve limitare a constatare la loro provenienza dal mondo delle arti⁽⁴⁰⁾ e, solo per pochi, una certa 'continuità di presenza' nei consigli civici anche dopo la forte cesura rappresentata dalla congiura di Fregnano della Scala (1354)⁽⁴¹⁾.

⁽³⁶⁾ Si tratta di Guardonino dei Guastoni di Pavia: V. Fainelli, *Podestà e ufficiali di Verona dal 1305 (secondo semestre) al 1405 (primo semestre)*, «Atti e memorie dell'Accademia di agricoltura, scienze e lettere di Verona», s. IV, 9 (1908), pp. 32.

⁽³⁷⁾ Sono presenti Gumberto figlio del defunto Guglielmo «de Nichexola» di San Fermo, notaio del podestà almeno dal 1344 al 1351; Francesco Figaxerbo, di cui ha descritto un breve profilo Varanini, *Note sui consigli civici* cit., p. 28; «Doninus quondam domini Terisii» notaio del podestà per oltre un decennio (dal 1345 al 1359). Su Gumberto si vedano si vedano gli *Statuti di Verona del 1327* cit., p. 449 e 526 e Varanini, *Note sui consigli civici* cit., p. 28; su Donino ancora gli *Statuti di Verona del 1327* cit., pp. 173, 276, 281, 353.

⁽³⁸⁾ Dopo aver partecipato alla congiura di Fregnano della Scala nel 1354 Giovanni Sommariva venne condannato a morte, probabilmente in contumacia, dal momento che è ancora vivo l'anno successivo. Se ne veda un breve ritratto in G.M. Varanini, *La classe dirigente veronese e la congiura di Fregnano della Scala (1354)*, «Studi storici Luigi Simeoni», 34 (1984), p. 37.

⁽³⁹⁾ Fece parte dei Dodici *ad utilia* anche nel 1340 ed è annoverato fra i giudici e sapienti di Cangrande II nel 1358; inoltre era presente all'assunzione dell'*arbitrium* di Cansignorio e Paolo Alboino nel 1359. Cfr. Fainelli, *Podestà e ufficiali* cit., p. 35; *Statuti di Verona del 1327* cit., pp. 277-281, 307; Varanini, *Note sui consigli civici* cit., p. 10.

⁽⁴⁰⁾ Alcuni esempi: «Michael Ianarolus» di San Pietro Incarnario, Leo «solarolus» di San Zilio, Bonaventura e Leonardo «peçaroli», Taddeo «burserius», Bonaventura «de Gaiello» di Santa Cecilia «campor».

⁽⁴¹⁾ Leo «solarolus» è annoverato tra i Dodici *sapientes* anche nel 1340 (*Statuti di Verona del 1327* cit., p. 307); il notaio Giovanni «de Martello» e il cambiatore

Ugualmente avvolto nell'oscurità rimane anche un altro protagonista del documento del 1351: il notaio Alberto, residente nella contrada di San Quirico e designato dall'adunanza dei suddetti sapienti «ad registrandum predicta testamenta, codicillos, ultimas voluntates et donaciones». L'iscrizione alla matricola dei notai del 1348 ⁽⁴²⁾ attesta la sua abilitazione all'esercizio della professione notarile, ma la mancanza del più piccolo lacerto documentario riguardante il suo incarico di 'registrazione' rende difficile credere che il provvedimento emanato dagli 'undici sapienti' sia andato a buon fine.

Bonaventura «de Gaiello» fecero parte del consiglio ristretto di 24 deputati istituito da Cangrande II nel 1354 dopo la ribellione di Fregnano della Scala (Fainelli, *Podestà e ufficiali* cit., p. 63).

⁽⁴²⁾ Archivio di Stato di Verona, *Collegio dei notai*, reg. 1b, c. 73r.

Appendice

1351 gennaio 11, Verona

I *sapientes* del Comune di Verona, con il beneplacito di Mastino II della Scala, emanano una serie di provvedimenti indirizzati a tutti i notai della città e del distretto incaricati di redigere testamenti, codicilli, donazioni *inter vivos* e atti di ultime volontà; dispongono in primo luogo che tali atti vengano consegnati al podestà o al suo vicario, pena il loro annullamento, e che successivamente vengano registrati in un libro pergameneo da un notaio designato. Provvedono quindi all'elezione del notaio Alberto di San Quirico e lo incaricano di registrare i testamenti e gli atti di ultime volontà consegnati.

Originale, Archivio di Stato di Verona, *Istituto Esposti*, perg. 2617 [A].

(SN) In Christi nomine. Die martis undecimo ianuarii, super sala domus nove comunis Verone, presentibus Gumberto notario quondam | domini Guillelmi de Nichexola de Sancto Firmo, Donino notario quondam domini Terisii de Sancta Maria Antiqua et Francisco | notario quondam domini Silvestri de Sancto Sebastiano notariis domini potestatis Verone testibus. Coram sapiente viro domino | Guardonino de Guastonibus de Papia iudice et generali vicario nobilis viri domini Luceleonis de Veneciis potestatis | Verone, volentes falsitatibus obviare ac lites questiones et scandala remove que consueverunt oriri specialiter inter | propinquos et sanguine coniunctos occasione testamentorum, codicillorum et aliarum ultimarum voluntatum ac eciam donationum inter | vivos que fiunt et ordinantur in civitate et burgis Verone et eius districtu, providerunt et reformaverunt infrascripti | sapientes comunis Verone de voluntate et beneplacito magnifici domini Mastini dela Scala civitatis Verone, Vincentie et cetera domini | generalis secundum quod hic infra per ordinem continetur. Primo quod quilibet notarius civitatis et districtus Verone et omnes alii notarii cuiuscumque | condicionis existant qui scripsissent seu imbreviassent hinc retro in civitate vel burgis Verone vel eius districtu aliqua | testamenta, codicillos vel aliquas alias ultimas voluntates alicuius persone adhuc viventis ac eciam donaciones inter | vivos teneantur et debeant dicta testamenta, codicillos et ultimas voluntates et ipsas donaciones seu earum imbreviaturas | per ipsos scriptas, producere et presentare coram domino potestate Verone vel eius vicario usque ad decem dies proxime venturas si facta et | imbreviata fuerint in civitate vel burgis Verone, si vera facta et imbreviata fuerint in districtu Verone usque ad viginti |

dies proxime venturas. Et quod dictus dominus potestas vel eius vicarius dicta testamenta, codicillos et ultimas voluntates et donaciones | seu eorum imbreuiaturas per dictos notarios presentatas teneatur et debeat per eius notarium ad hec specialiter deputatum facere | registrati super uno libro membrano de verbo ad verbum, secundum quod in dictis imbreuiaturis continetur et scriptum erit, nichil addito | vel detracto; et quod dicti notarii predicta facere teneantur ad terminos suprascriptos in pena et sub pena quingentarum librarum pro quoque | notario et quaque imbreuiatura et nichilominus dicta tallia testamenta, codicilli et ultime voluntates et donaciones | que presentate non fuerint per dictos notarios ad dictos terminos, ut supra dictum est, sint cassa et irrita et non valeant ipso | iure, salvo quod si per dictos testatores, codicillatores et ultimorum voluntatum dispositores et donatores, per se vel alium, | dicta eorum testamenta, codicillos et ultimas voluntates et donaciones et nomina notariorum qui ea conscripsissent dicto domino vicario, | potestati vel eius vicario denunciatum fuerit ad terminos suprascriptos; quod tunc et in eo casu dicta testamenta, codicilli et ultime | voluntates et donaciones non viciuntur nec annullentur nec aliquammodo infirmentur propter productionem non factam per dictos notarios | ad terminos suprascriptos, firmis tamen remanentibus dictis penis notariorum. Item quod quilibet notarius civitatis^(a) et districtus | Verone et omnes alii notarii cuiuscumque condicionis existant qui de cetero scribent seu imbreuiabunt in civitate vel burgis Verone vel eius districtu aliqua testamenta, codicillos vel alias ultimas voluntates aliquius persone ac eciam donaciones | inter vivos teneantur et debeant dicta testamenta et codicillos et ultimas voluntates et donaciones seu earum im | breuiaturas per eos conscriptas producere et presentare coram domino potestate Verone vel eius vicario ea die qua facta et | imbreuiata fuerint vel sequenti si facta et imbreuiata fuerint in civitate vel burgis Verone, si vero facta et | imbreuiata fuerint in districtu Verone vel extra usque ad quindecim dies tantum proxime venturas. Et quod dictus dominus | potestas Verone vel eius vicarius dicta testamenta, codicillos et ultimas voluntates et donaciones seu earum im | breuiaturas per dictos notarios presentatas teneatur et debeat per dictum eius notarium facere registrari super dicto libro membrano de verbo ad verbum, secundum quod in dictis imbreuiaturis continebitur et scriptum erit, nichil addito vel detracto, et quod dicti notarii predicta

(a) *A civitatis ripetuto*

facere teneantur ad terminos suprascriptos sub pena predicta, et nichilominus dicta talia | testamenta, codicilli, ultime voluntates et donaciones que presentate non fuerint per dictos notarios ad terminos | suprascriptos, ut supradictum est, sint cassa et irrita et non valeant ipso iure, salvo quod si per predictos testatores, codicilatores et ultimarum voluntatum dispositores et donatores per se vel alios dicta eorum testamenta, codicilli | et ultime voluntates et donaciones et nomina notariorum qui ea conscripserint dicto domino potestati vel eius vicario de | nunciatum fuerit ad terminos suprascriptos; quod tunc et in eo casu dicta testamenta, codicilli et ultime voluntates et | donaciones non vicientur nec aliquialiter infirmentur propter producionem non factam per dictos notarios ad terminos | suprascriptos, penis tamen notariorum predictorum firmis remanentibus, ut supra dictum est. Et quod predicta omnia et singula suprascripta | locum habeant et obtineant vim statuti et quod de cetero pro statuto inviolabiliter observentur. Item providerunt et | elligerunt predicti sapientes Albertum notarium condam domini Manfrini de Sancto Quirico in notarium ad registrandum predicta | testamenta, codicillos, ultimas voluntates et donaciones, ut supra dictum est. Nomina sapientum sunt hec :

- ✠ Dominus Iohannes iudex de Merçariis de Sancto Thoma
- ✠ Dominus Iohannes iudex de Sumoripa de Pigna
- ✠ Dominus Iohannes notarius de Martello de Pigna
- ✠ Dominus Bonaventura de Gaiello de Sancta Cecilia
- ✠ Dominus Tadeus borserius de Sancto Firmo
- ✠ Dominus Leo solarolus de Sancto Zilio
- ✠ Dominus Leonardus peçarolus de Ponte Petre
- ✠ Dominus Iohannes a Ripa de Insulo supra
- ✠ Dominus Bonaventura peçarolus de Sancto Thoma
- ✠ Dominus Michael lanarolus de Sancto Petro Incarnario
- ✠ Dominus Hençolinus de Magaroto de Ferabobus.

Anno Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo primo indicione quarta.

Ego Petrus filius domini Crescencii de Sancto Petro Incarnario notarius prefati domini potestatis scripsi.